

COLLEGIO DI BARI

composto dai signori:

(BA) TUCCI	Presidente
(BA) BARTOLINI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) NUZZO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) BUSSOLI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BA) QUARTA	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - FRANCESCO QUARTA

Seduta del 07/04/2025

FATTO

In relazione a un contratto di finanziamento contro cessione del quinto, stipulato in data 14/08/2020 ed estinto anticipatamente previa emissione di conteggio estintivo al 31/01/2024, parte ricorrente, insoddisfatta dell'interlocuzione intercorsa con l'intermediario nella fase prodromica al presente ricorso, si rivolge all'Arbitro al quale chiede:

- il rimborso della somma di € 1.208,87, calcolata secondo il *pro rata temporis*, a titolo di commissioni in favore dell'intermediario e oneri di distribuzione e della somma di € 98,62 a titolo di commissioni di estinzione;
- in via subordinata, ferma l'applicazione del criterio *pro rata* per i costi ritenuti *recurring* e gli oneri assicurativi (secondo il consolidato orientamento ABF), per commissioni e/o costi ritenuti *up front* la riduzione rapportata al criterio della curva degli interessi;
- la restituzione delle quote eventualmente versate in data successiva all'estinzione;
- la refusione delle spese per assistenza difensiva quantificate in € 200,00 e del contributo di € 20,00 relativo alle spese di procedura;
- il riconoscimento degli interessi legali dalla data del reclamo.

Costituitosi, l'intermediario si oppone alle pretese del cliente, eccependo:

- che la Corte di Giustizia UE, con sentenza del 09/02/2023, ha affermato che “[l]’articolo 25, paragrafo 1, della direttiva 2014/17/UE [...], deve essere interpretato nel senso che: esso non osta a una normativa nazionale che prevede che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito, in caso di rimborso anticipato del medesimo, includa soltanto gli interessi e i costi dipendenti dalla durata del credito”, precisando che

la differenza rispetto ai principi della sentenza Lexitor è solo di “contesto” e non di “merito”, in quanto se nei contratti di credito immobiliare è presente il “PIES”, nei contratti di finanziamento contro cessione del quinto esiste il modulo “SECCI”;

- che da ultimo, con D.L. n. 104/2023, il legislatore ha stabilito che i diritti del consumatore, con riferimento ai contratti sottoscritti prima dell’entrata in vigore della legge di conversione del D.L. 25 maggio 2021 n. 71 (25 luglio 2021), continuano ad essere regolati dal “vecchio” art. 125-sexies TUB “[...] fatte salve le disposizioni del codice civile in materia di indebito oggettivo e di arricchimento senza causa”.

Pertanto, chiede che “sia dichiarata l’inammissibilità e comunque il rigetto del ricorso”.

DIRITTO

Il contratto è stato stipulato in data 12/08/2020, quindi prima dell’entrata in vigore del decreto “Sostegni-bis” (25 luglio 2021) convertito con legge n. 106 del 23 luglio 2021, che ha modificato l’articolo 125-sexies del TUB.

È in atti copia del piano di ammortamento sottoscritto da parte ricorrente, con indicazione della quota retrocedibile a titolo di commissioni ripetibili in corrispondenza di ogni singola rata.

L'estinzione anticipata del finanziamento è avvenuta alla 41ma rata, giusta emissione di conteggio estintivo.

Il Collegio, in linea con il consolidato orientamento dell'ABF (ex multis, v. Collegio di Bari, decisioni n. 6542/23 e n. 3468/23), accerta la natura up front degli “oneri di distribuzione”, in quanto riferiti ad attività che appaiono tutte preliminari e propedeutiche alla concessione del prestito. Tale voce di costo, conformemente a quanto previsto dal Collegio di coordinamento nella pronuncia n. 26525/2019, resa a seguito della sentenza della Corte di Giustizia Europea dell'11/09/2019, deve essere rimborsata al ricorrente secondo il criterio proporzionale previsto per gli interessi corrispettivi (cfr. Collegio di Bari, decisione n. 4036/20), secondo la tabella appresso riportata.

durata del finanziamento ▶	96					
rate scadute ▶	41					
rate residue	55					
TAN ▶	3,65%					
% restituzioni						
- in proporzione lineare 57,29%						
- in proporzione alla quota 34,42%						
n/c	importo	restituzioni				
		in proporzione lineare	in proporzione agli interessi	criterio contrattuale	rimborzi	tot ristoro
○ c. in favore dell'intermediario (recurring)	€ 3.798,94	€ 2.176,48	○ € 1.307,72	○ € 1.307,67	€ 1.307,72	-€ 0,05
○ oneri di distribuzione (up front)	€ 593,59	€ 340,08	○ € 204,33	○		€ 204,33
○		€ 0,00	○ € 0,00	○		€ 0,00
○		€ 0,00	○ € 0,00	○		€ 0,00
○		€ 0,00	○ € 0,00	○		€ 0
○		€ 0,00	○ € 0,00	○		€ 0
<i>rimborzi senza imputazione</i>						€ 0,00
		tot rimborsi ancora dovuti		€ 204		
		interessi legali		si		

Il ricorrente chiede, inoltre, il rimborso della commissione di estinzione anticipata (il ricorrente espressamente afferma che “l’indennizzo di estinzione anticipata è illegittimamente addebitato quando l’istituto finanziatore non alleghi alcun dettaglio dei costi “eventualmente” sostenuti per l’estinzione anticipata del finanziamento”).



Con specifico riferimento alle contestazioni mosse dal ricorrente, si fa presente che il Collegio di Coordinamento, decisione n. 5909/20, ha enunciato il seguente principio di diritto: *“La previsione di cui all’art. 125 sexies, comma 2, T.U.B. in ordine all’equo indennizzo spettante al finanziatore in caso di rimborso anticipato del finanziamento va interpretata nel senso che la commissione di estinzione anticipata prevista in contratto entro le soglie di legge è dovuta a meno che il ricorrente non alleghi e dimostri che, nella singola fattispecie, l’indennizzo preteso sia privo di oggettiva giustificazione. Restano salve le ipotesi di esclusione dell’equo indennizzo disposte dall’art. 125 sexies, comma 3, T.U.B.”.*

Più di recente, con decisione n. 11679/21, il Collegio di Coordinamento ha chiarito che *“l’espressione ‘importo rimborsato in anticipo’, adottata nell’art. 125-sexies, comma 2, del T.U.B. al fine di determinare l’ammontare dell’indennizzo previsto dalla medesima norma, deve intendersi riferita all’importo corrisposto dal cliente/consumatore a favore dell’intermediario/mutuante per l’estinzione anticipata del finanziamento, pari al capitale residuo al netto della riduzione del costo totale del credito”.*

Si richiama sul punto l’art. 125-sexies TUB, 3° comma, *ratione temporis* vigente, per il quale nessuna commissione per l’anticipata estinzione è dovuta *“se l’importo rimborsato anticipatamente corrisponde all’intero debito residuo ed è pari o inferiore a 10.000 euro”*.

Nel caso di specie, l’importo dovuto a saldo del finanziamento, al netto della riduzione del costo totale del credito, è chiaramente inferiore ad € 10.000,00. Quindi, la domanda di rimborso di ulteriori € 98,62 a titolo di “penale” di anticipata estinzione merita accoglimento (Collegio di Bari, decisione n. 9087/2022).

Il ricorrente formula, altresì, una richiesta di *“restituzione delle quote eventualmente versate in data successiva all’estinzione o comunque in eccedenza, e quindi non dovute”*. L’istanza *in parte qua* non può trovare accoglimento per carenza di adeguati riscontri documentali. Neppure la domanda di rimborso delle spese per l’assistenza professionale può essere accolta, in attuazione del consolidato orientamento dell’ABF in questa materia.

P.Q.M.

Il Collegio, in parziale accoglimento del ricorso, dispone che l’intermediario corrisponda al ricorrente la somma di € 303,00, oltre gli interessi legali dalla data del reclamo al saldo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l’intermediario corrisponda alla Banca d’Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
ANDREA TUCCI